

**SCHEMA DI  
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento  
(Estensore: GUERRA)

Roma, 11 gennaio 2017

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di direttiva del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell'Unione europea (COM(2016) 686)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta in esame fa parte di un pacchetto di riforma dell'imposizione fiscale delle società nell'Unione, di cui sono stati già esaminati la proposta di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2016) 683) e la proposta di direttiva relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (COM(2016) 685);

rilevato, in particolare, che la proposta in titolo COM(2016) 686 sviluppa le disposizioni già vigenti nel settore dell'eliminazione delle doppie imposizioni, con particolare riferimento alla Convenzione n. 90/436/CEE, della quale viene ripresa la struttura generale:

- con l'ampliamento dell'ambito di applicazione oggettivo, - in modo tale da ricomprendere tutte le ipotesi di doppia imposizione che riguardino il reddito di impresa, e non solo le problematiche relative ai prezzi di trasferimento e all'attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni - e soggettivo - in modo tale da ricomprendere tutti i contribuenti assoggettati a una delle imposte sul reddito di impresa, comprese anche le stabili organizzazioni di imprese con casa madre situata anche al di fuori dell'Unione Europea- , l'introduzione di ulteriori meccanismi di natura arbitraria e di ricorso alle competenti sedi giurisdizionali nazionali in caso di contrasto tra le autorità nazionali competenti, la possibilità per le dette autorità di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie;

valutata la relazione del Governo, trasmessa in data 5 dicembre 2016 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 115 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale (unanimità in Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo) per la normativa in materia di imposte dirette;

---

Al Presidente  
della 6<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto il potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione implica un'iniziativa coordinata e comune a tutti gli Stati membri, in considerazione delle procedure bilaterali e multilaterali richieste;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta è fondata sugli strumenti normativi già esistenti e sull'introduzione di disposizioni che ne migliorano il funzionamento;

nel merito, si ritiene che gli obiettivi della proposta siano condivisibili, al fine di rendere più celeri ed esigibili i meccanismi di definizione delle controversie in materia di doppia imposizione.

Peraltro, alcuni elementi della proposta sono suscettibili di miglioramenti nel corso dell'iter presso il legislatore europeo: - l'ampliamento del campo di applicazione oggettivo rispetto alla Convenzione n. 90/436/CEE, che andrebbe specificato con maggiore precisione; - il coordinamento tra le disposizioni della direttiva e quelle della Convenzione; - la necessità di evitare che vi possano essere pronunce confliggenti tra le diverse corti nazionali, nonché tra queste ultime e le commissioni previste dalla direttiva per la risoluzione delle controversie; - i costi delle procedure arbitrali, che dovranno essere il più possibile contenuti; - la coerenza con le disposizioni relative alla clausola arbitrale obbligatoria prevista dallo Strumento Multilaterale elaborato nell'ambito del progetto *BEPS OCSE/G20*; - il termine di recepimento del 31 dicembre 2017, eccessivamente ravvicinato, che potrebbe essere opportunamente coordinato con quello dell'entrata in vigore dello Strumento Multilaterale di cui sopra.

Maria Cecilia Guerra